

QUADERNI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

7

Ianuensis non nascitur sed fit
Studi per Dino Puncuh



GENOVA
SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
Palazzo Ducale
2019

Ianuensis non nascitur sed fit
Studi per Dino Puncuh



GENOVA 2019

Referees: i nomi di coloro che hanno contribuito al processo di peer review sono inseriti nell'elenco, regolarmente aggiornato, leggibile all'indirizzo: <http://www.storiapatriagenova.it/ref.asp>

Referees: the list of the peer reviewers is regularly updated at URL: <http://www.storiapatriagenova.it/ref.asp>

I saggi pubblicati in questo volume sono stati sottoposti in forma anonima ad almeno un referente.

All articles published in this volume have been anonymously submitted at least to one reviewer.

Riflessioni su un singolare contratto di commenda

Carlo Carosi

carosicarlo@gmail.com

Le riflessioni che seguono si riferiscono a quel gruppo di atti di commenda rogati a Famagosta dal notaio Lamberto di Sambuceto nei primi anni del Trecento, nei quali somme di denaro, corrispondenti ad un certo numero di quote di ugual valore (*partes*), sono affidate all'accommendatario (o *tractator*) *causa lucrandi o mercandi*, in viaggi da compiere in genere verso le coste dell'Armenia e della Siria, senza nulla disporre circa la quota di lucro a lui riservata¹. Queste singolari caratteristiche hanno fatto sì che questi negozi giuridici, soltanto apparentemente simili alla tradizionale commenda unilaterale, abbiano richiamato subito l'attenzione degli addetti ai lavori². Non mi propongo di riesaminare criticamente le autorevoli opinioni espresse da illustri studiosi sulla natura giuridica di questi contratti, ma soltanto di esporre alcune considerazioni, riflettendo soprattutto sulle formule notarili, mettendo a confronto, sotto il profilo strettamente giuridico, le diverse soluzioni pratiche adottate dal notaio, senza trascurare il piano dell'analisi economica che di frequente si rivela assai utile anche per la comprensione del fenomeno giuridico.

Lamberto di Sambuceto, nella maggior parte degli atti che stiamo esaminando e nei quali il capitale conferito è conteggiato in *partes*, non qualifica il contratto con uno specifico *nomen iuris*. Fanno eccezione i tre atti in cui usa il generico nome di *accomendacio*³, i due rogiti in cui usa il termine *mutuum*⁴, e gli atti in cui fa ricorso all'inedita denominazione di *zaterium*. Il notaio, per la verità, usa quest'ultimo termine non soltanto per gli atti di

¹ Gli atti che prenderemo in esame sono stati rogati nei seguenti periodi: dicembre 1299 - settembre 1300 (*Lamberto I* 2012), luglio 1300 - agosto 1301 (*Lamberto II* 1982), luglio - ottobre 1301 (*Lamberto III* 1982), gennaio - agosto 1302 (*Lamberto IV* 1987), marzo 1304 - luglio 1305 (*Lamberto V* 1984), gennaio - luglio 1307 (*Lamberto VI* 1984).

² Lattes si è limitato a segnalarli come « ordinari contratti di commenda nei quali i capitali dati a commenda sono calcolati in *partes* » senza ulteriori approfondimenti (LATTES 1939, p. 68), Scialoja li ha esaminati con maggiore attenzione e li ha considerati « speciali contratti analoghi alla colonna » (SCIALOJA 1945, p. 76).

³ *Lamberto I* 2012, nn. 83, 272; *Lamberto II* 1982, n. 139.

⁴ *Lamberto II* 1982, nn. 71, 173.

commenda *in partes*⁵, ma anche in altri atti che contengono comuni commende⁶, il che ha fatto pensare che questa denominazione si riferisca allo stesso negozio che un altro notaio genovese ha indicato con il termine di *iatenum*⁷. A tale supposizione, proposta per la prima volta da Desimoni⁸, ha aderito Lattes che ha parlato di « un errore di scrittura originale o di lettura »⁹ o di « una voce unica scritta in due forme per negligenza dell'amanuense »¹⁰, mentre Scialoja ha definito il contratto di *iatenum* « una forma di accomenda del tipo normale » e lo *zaterium* un « contratto di finanziamento esclusivo delle imprese corsare »¹¹. Un attento esame della abbreviatura del notaio Federico di Piazzalunga, rafforza, a mio parere, la supposizione del Desimoni, poiché la grafia del rogatario è tale da consentire la lettura *iatarium* (anziché *iatenum*). Tutto lascia supporre, in conclusione, che con il termine di *iatarium* o di *zaterium* si sia fatto riferimento ad un medesimo tipo di contratto consuetudinario di commenda che poteva prevedere anche la suddivisione del capitale in *partes*. Quanto all'origine del termine ed al suo probabile significato, Desimoni accolse, con molte riserve, l'opinione di chi pensava alla latinizzazione di una parola turca indicante il carico della nave¹² e a quella

⁵ *Lamberto I* 2012, nn. 125, 140, 173; *Lamberto III* 1982, n. 10; *Lamberto IV* 1987, nn. 106, 110, 116, 165.

⁶ *Lamberto III* 1982, nn. 65, 235; *Lamberto IV* 1987, nn. 116, 165.

⁷ Atto rogato dal notaio Federico di Piazzalunga il 7 marzo 1274 (*Actes* 1881, n. 19 = *Notai genovesi in Oltremare* 1989, n. 38), con cui Marino Saxo dichiara di avere ricevuto da Opicino di Santa Fede 500 daremi nuovi d'Armenia « ad iatenum secundum morem et consuetudinem Syrie » da portare a negoziare « per riperiam Ermenie » e fino a San Giovanni d'Acri e Tiro, « nullo itinere mutato ». Al ritorno consegnerà il capitale ed il lucro, « retento in me secundum quod iatenum gererit in partibus Syrie ».

⁸ « Je ne serais pas éloigné de croire que *Zaterio* et *Jateno* ne sont qu'une seul et même expression: le z et le j, en effet, sont souvent employés indifféremment dans la latinisation des noms étrangers, et le changement de *ri* en *n* peut provenir d'une erreur de lecture d'un copiste » (DESIMONI 1894, p. 23).

⁹ LATTES 1933, p. 303.

¹⁰ LATTES 1939, p. 58.

¹¹ SCIALOJA 1945, pp. 76-79.

¹² « Dans la note que j'ai pointé à mon édition des actes de Piazzalunga, à propos du terme *jateno*, j'ai adopté, pour l'étymologie de ce mot, une explication que m'avait fournie le comte Riant, d'après laquelle *jateno* dériverait d'un mot turc et signifierait cargaison. Mais l'étymologie ne m'avait pas paru très satisfaisante. Peut-être les linguistes en trouveront-ils une meilleure à l'aide de la leçon *zaterio* » (DESIMONI 1894, pp. 23-24).

prima spiegazione si sono conformati sin qui tutti gli studi successivi¹³. Tuttavia, mi sembra piuttosto improbabile che i notai genovesi per denominare questi contratti abbiano fatto ricorso alla latinizzazione di un vocabolo turco riferito, per giunta, non tanto alla natura giuridica del negozio ma ad un dato materiale come il carico della nave, e mi sentirei di ipotizzare che il termine *iaterium* (o *zaterium*) altro non sia che la latinizzazione dell'espressione $\delta\acute{\iota}\alpha$ $\acute{\epsilon}\tau\alpha\iota\tau\omega\nu$ che rinvia ad un rapporto di tipo associativo.

Nella quasi totalità di questi atti l'oggetto del conferimento è costituito da somme di denaro, anche se non mancano alcuni rari casi in cui sono conferiti beni di altra natura¹⁴, ma anche nelle ipotesi in cui l'apporto è costituito da una *res* diversa dal denaro, le parti ne 'monetizzano' il valore attribuendo al conferente un certo numero di *partes* e considerano l'apporto come se fosse eseguito in denaro per assimilarlo agli altri e semplificare così la tenuta della contabilità. I nostri atti trattano in media capitali di circa 75 bisanti e quindi valori molto esigui, se paragonati a quelli trattati in genere negli atti di commenda unilaterale stipulati a Famagosta in quel torno di anni, il cui valore si aggirava in media attorno a 850/900 bisanti. Ciò forse perché si attribuiva a questi negozi la funzione di raccogliere un gran numero di piccoli investimenti in operazioni mercantili di portata piuttosto modesta, in cui erano impiegate navi di piccole dimensioni, soprattutto allo scopo di suddividere il rischio marittimo fra una vasta platea di partecipanti. In ogni caso, di fronte all'esiguità del numero di questi atti, sorge spontanea la supposizione che la forma solenne dell'atto di notaio abbia rappresentato l'eccezione¹⁵ e che anche per questi contratti, come per altre transazioni mercantili¹⁶, si sia fatto ricorso allo *scriba* dell'ufficio della Dogana (*comercium*), tanto più se si pone mente a quale fosse allora la diffidenza mostrata dalle

¹³ Cfr. in tal senso, ad esempio, SILBERSCHMIDT 1934, p. 675; LATTES 1939, p. 59; SCIALOJA 1945, p. 78; WEBER 2016, p. 177 nota 30.

¹⁴ In un atto (*Lamberto II* 1982, n. 139) si parla di frumento, e quattro rogiti fanno cenno al conferimento di opera personale (*Lamberto II* 1982, nn. 66, 419; *Lamberto IV* 1987, nn. 41, 143).

¹⁵ Sulla progressiva caduta del formalismo nelle contrattazioni e la sempre maggiore diffusione della scrittura privata per i contratti di diritto marittimo: TUCCI 1989, pp. 546 e 560.

¹⁶ Cfr. ad esempio, *Lamberto II* 1982, n. 128 («computatis in ipsis bisanciis quingentis albis qui scripti sunt ad comercium Famagoste, ut dicimus»), n. 148 («de quo vero furmento dicimus esse scripturam ad comercium Famagoste»), n. 378 («quod illa modia centum furmenti, que scripte sunt ad comercium Famagoste»).

autorità cipriote nei confronti degli atti notarili¹⁷, ed al favore riscosso dalla procedura sbrigativa prevista per la soluzione delle liti di fronte al bailo della Dogana¹⁸. Inoltre, non è escluso che in certi casi il contratto si sia concluso verbalmente e se ne sia fatta semplice annotazione sul cartolare di bordo, allorché i rapporti di fiducia esistenti fra i contraenti avessero reso superfluo ricorrere a forme solenni¹⁹.

Anche in questi negozi l'operazione economica ha una durata limitata, coincidente in linea di massima con quella di un singolo viaggio. Talvolta il *tractator* si limita a dichiarare di ricevere in consegna il denaro per portarlo con sé *in presenti viaggio* senza specificare la mèta dello stesso, come se quest'ultima fosse ben nota alla controparte²⁰, mentre in altri casi è indicato il porto di destinazione²¹ e talvolta anche l'impegno a fare ritorno a Cipro

¹⁷ « In Cipri in nulla parte dell'Isola non vale nulla carta di notajo ... salvo se lo Re non la facesse valere per grazia, a cui egli volesse mettere avanti per usare sua ragione » (BALDUCCI PEGOLOTTI 1936, p. 88). Non si tratta, a mio parere, di una invalidità sostanziale radicale degli atti, tale da determinare la loro totale inefficacia, anche nei rapporti fra le parti, ma della loro inidoneità a valere in giudizio come titoli dotati di *publica fides* ed immediatamente esecutivi, nei procedimenti di fronte alle magistrature locali, sin tanto che non fossero stati dotati di una speciale 'legalizzazione' sovrana. Non è da escludere che questa ostilità nei confronti dell'opera dei notai, da parte delle autorità cipriote, sia stata motivata soprattutto da ragioni di politica fiscale, nell'intento di assoggettare al tributo il maggior numero possibile di transazioni commerciali concluse nell'isola.

¹⁸ A tale riguardo, il Pegolotti rivolgendosi al creditore insoddisfatto, lo rassicura e gli dice che il bailo della Dogana « te ne fa sommaria ragione e in fra 'l terzo giorno che te ne sarai richiamato o al quarto il più tardi te ne fa pagare al tuo debitore od egli lo mette in prigione e tienlovi insino a tanto che sarai contento e pagato dal tuo debitore ». In quel processo il debitore non poteva produrre alcun tipo di prova contraria: « E contro alla scritta del commercio non si puote apporre niente, né per testimonianza che 'l debitore producesse né per nullo altro modo, salvo se non mostrasse per iscritta del detto commercio come pagato avesse il creditore » (*Ibidem*, p. 89).

¹⁹ L'affermazione della fiducia nel mondo degli affari « permise l'abbandono del notaio, giacché gli uomini, conoscendosi bene, stipulavano gli accordi direttamente tra loro e, perfino, talvolta, si rimettevano all'impegno verbale » (MELIS 1972, p. 24). Una commenda stipulata verbalmente è testimoniata in un procedimento savonese del 1204 (*Martino* 1974, n. 781). La normativa genovese, del resto, obbligava le parti a dare esecuzione alle obbligazioni anche in assenza del relativo strumento (*Statuti di Pera* 1870, cap. CCXLI).

²⁰ *Lamberto I* 2012, nn. 254, 272; *Lamberto VI* 1984, n. 151. Si può ipotizzare che in questi casi la mèta della spedizione dovesse risultare dalle scritture di bordo o che fosse registrata nei libri della Dogana (*comercium*).

²¹ Le destinazioni più frequenti sono la Siria (*Lamberto I* 2012, n. 83; *Lamberto II* 1982, nn. 163, 173, 174, 213, 234) e l'Armenia (*Lamberto II* 1982, nn. 139, 391, 398; *Lamberto III*

senza mutare rotta (*viaggio non mutato*)²². Quando è prevista la partecipazione dei finanziatori al viaggio per mare e la prestazione della loro opera personale durante la navigazione²³, essi contribuiscono alla scelta dei porti di destinazione²⁴, configurandosi, nei soli rapporti interni tra i contraenti, un concorso nella definizione di alcune modalità del viaggio influenti sulle dimensioni del rischio e sulle prospettive di guadagno.

Nella maggior parte dei casi, il *tractator* dichiara che porterà con sé il denaro che gli è stato affidato per farlo fruttare mediante una generica attività speculativa (*cum quibus ire debeo lucrandi causa*) da compiersi in piena autonomia e comprendente qualsiasi tipo di operazione anche meramente finanziaria²⁵, ma vi sono atti nei quali lo scopo del viaggio è indicato con precisione ed è circoscritto allo scambio di mercanzie (*mercandi causa*)²⁶, ad una campagna di pesca (*piscandi causa*)²⁷, ovvero ad un'impresa corsara (*in cursum*)²⁸. Allorché il denaro non viene affidato per essere portato per mare, ma per contribuire alle spese necessarie per lavori di riparazione e/o allestimento della nave da adoperare per il viaggio commerciale, il notaio fa ricorso ad un negozio complesso e atipico in cui sussistono elementi del mutuo e della commenda e nel quale la figura del creditore della somma prestata a

1982, nn. 4, 10; *Lamberto IV* 1987, nn. 110, 258). Ricorrono poi mete specifiche come Candeloro (*Lamberto III* 1982, n. 173; *Lamberto IV* 1987, n. 96), Laiaccio (*Lamberto I* 2012, n. 276), Tortosa (*Lamberto II* 1982, n. 167; *Lamberto IV* 1987, nn. 242), Makri (*Lamberto II* 1982, nn. 66, 71), Korghos (*Lamberto II* 1982, n. 419; *Lamberto IV* 1987, n. 258) e Tarso (*Lamberto II* 1982, n. 139). Avviene talvolta che la destinazione sia del tutto imprecisata (« quo Deus mihi melius administraverit »): *Lamberto I* 2012, nn. 125, 140, 268, 269; *Lamberto II* 1982, nn. 92, 117, 229; *Lamberto IV* 1987, nn. 41, 106, 143; *Lamberto VI* 1984, n. 147. In altri casi dopo aver indicato la prima meta del viaggio, si aggiunge che la rotta successiva non è precisabile (« et exinde quo Deus mihi melius administraverit »): *Lamberto II* 1982, n. 419; *Lamberto III* 1982, n. 173.

²² *Lamberto I* 2012, nn. 83, 276; *Lamberto II* 1982, nn. 163, 167, 173, 174, 213, 234, 391, 398; *Lamberto III* 1982, nn. 4, 10; *Lamberto IV* 1987, n. 96; *Lamberto V* 1984, n. 36; *Lamberto VI* 1984, n. 151.

²³ *Lamberto II* 1982, nn. 66, 419; *Lamberto IV* 1987, nn. 41, 143.

²⁴ *Lamberto II* 1982, nn. 66, 71; *Lamberto VI* 1984, n. 47.

²⁵ *Lamberto I* 2012, nn. 254, 269; *Lamberto II* 1982, nn. 234, 391, 398, 419; *Lamberto III* 1982, nn. 4, 10; *Lamberto IV* 1987, nn. 41, 96, 106, 110, 143, 242; *Lamberto VI* 1984, nn. 47, 147, 151.

²⁶ *Lamberto II* 1982, nn. 163, 213.

²⁷ *Lamberto II* 1982, n. 229.

²⁸ *Lamberto I* 2012, nn. 125, 140.

titolo di mutuo, lascia il posto a quella dell'accomandante titolare di un certo numero di *partes* nel riparto dei futuri profitti²⁹.

Come in ogni altra commenda, anche questi contratti si aprono con una dichiarazione unilaterale di natura confessoria del *tractator* recante il riconoscimento formale della consegna della *res* (avvenuta in un momento anteriore a quello della stipulazione), dalla quale deriva l'effetto traslativo del conferimento ed il sorgere del conseguente obbligo di restituzione³⁰. Il debito del *tractator* risulterà liquido ed esigibile soltanto al saldo del conto di chiusura, al termine delle operazioni di liquidazione nelle quali si dovranno conteggiare, al netto delle spese e dei debiti, i profitti afferenti *pro quota* a ciascuna delle *partes*. I pochi atti di quietanza in nostro possesso non specificano quale sia l'importo della somma versata dal *tractator* né se il pagamento sia avvenuto in denaro ovvero con modalità alternative concordate fra le parti, ma si limitano a contenere una generica dichiarazione unilaterale con cui il creditore confessa semplicemente di essere stato soddisfatto di tutti i diritti nascenti dal contratto³¹. L'arco di tempo fra la stipulazione dell'atto e la definizione del rapporto, a seconda della durata del viaggio, varia da soli sedici giorni³², a quattro mesi³³, e può allungarsi talora fino a quasi cinque mesi³⁴.

La figura dell'accomandante, a giudicare dal formulario adottato dal notaio, sembrerebbe parificata a quella di un normale creditore e ciò trova conferma nel regime della *pena dupli*³⁵, della rinuncia al *privilegium fori*³⁶,

²⁹ *Lamberto II* 1982, nn. 71, 173.

³⁰ Il tenore della formula adottata dal notaio (« a te habuisse et recepisse ») è la stessa utilizzata dalla generalità dei notai genovesi per i contratti reali che si perfezionano con la *datio rei* (es. mutuo, comodato, trasporto, deposito etc.). Che anche la commenda sia un contratto reale in cui la proprietà della cosa passa in capo al *tractator* è opinione prevalente (cfr. CESSI 1917, p. 19 e sgg.; ASTUTI 1933, p.44; LATTES 1939, p.67; TANGHERONI 1996, p. 344). Per la tesi contraria cfr. SCIALOJA 1945, pp. 37-47.

³¹ Le formule usate sono del seguente tenore: « confitetur se integre satisfactum de dicto debito » (*Lamberto I* 2012, n. 273, *Lamberto IV* 1987, n. 96a); « vocavit se integre satisfactum de dictis bisanciis et lucro » (*Lamberto II* 1982, n. 92a); « vocavit se quietum et solutum de dictis bisanciis quinquaginta, abrenunciatis et cetera, salvo sibi iure in lucro eorum » (*Lamberto V* 1984, n. 36a).

³² *Lamberto IV* 1987, n. 96: si tratta di un viaggio a Candeloro.

³³ *Lamberto V* 1984, n. 36: si tratta di un viaggio in Turchia e la quietanza riguarda il solo capitale (« salvo sibi iure in lucro »).

³⁴ *Lamberto I* 2012, n. 272.

³⁵ Nella fattispecie, penso che il *duplum* dovuto dall'accomandatario inadempiente si dovesse calcolare raddoppiando il valore dell'apporto ricevuto in commenda. Il risarcimento si

della responsabilità patrimoniale generale³⁷ e delle garanzie personali o reali³⁸. Circa il regime delle responsabilità in ordine al rischio della navigazione, ci troviamo di fronte al generale silenzio dei rogiti³⁹, e nei pochi casi in cui essi prevedono una pattuizione specifica, si afferma soltanto che il denaro viaggia *ad risicum maris et gentium*⁴⁰, il che risponde al principio generale vigente in tutti i negozi di diritto marittimo nei quali è sempre presente una sorta di *condicio iuris* costituita dal felice ritorno della nave, da cui si fa dipendere la stessa efficacia del contratto e la sussistenza delle relative obbligazioni. In ogni caso, anche se il denaro conferito passa nella disponibilità del *tractator*, siamo di fronte ad un elemento fiduciario da cui deriva un particolare vincolo di destinazione⁴¹, dal momento che il denaro è consegnato al gestore a scopo di lucro (*cum quibus ire debeo lucrandi causa*) e mantiene una propria autonomia (non solo contabile) rispetto agli altri beni di questi: quel denaro ricevuto in commenda deve essere impiegato ai fini dell'operazione speculativa e di ciò il gestore dovrà render conto. Tutto ciò consente di addossare al capitalista, anche di fronte al silenzio del rogito, non sol-

doveva estendere altresì alle ulteriori spese e ai danni subiti per il recupero del credito (« cum refectione omnium danpnorum et expensarum propterea factorum sive factorum »).

³⁶ La rinuncia consentiva al creditore di agire in giudizio dinanzi ad un qualsiasi tribunale (« ita quod possis me et mea convenire sub quolibet magistratu »).

³⁷ Si trattava di una formula adottata dai notai per indicare la soggezione di tutti i beni del debitore all'azione esecutiva: « et proinde obligo tibi pignori universa bona mea, habita et habenda » ovvero « sub obligatione omnium bonorum meorum, copertorum et discopertorum, presencium et futurorum ubique existentium ».

³⁸ Per garantire ulteriormente l'adempimento delle obbligazioni si ricorre talvolta ad uno o più *fideiussores* (*Lamberto I* 2012, nn. 254, 272; *Lamberto IV* 1987, n. 110) o alla costituzione di un pegno speciale sulle *partes* spettanti al debitore nell'affare o sulla nave stessa, con espressa facoltà di venderla, ipotecarla e di disporne « non obstante contradicione mea et cuiuscumque alterius persone » (*Lamberto II* 1982, nn. 66, 173, 213; *Lamberto VI* 1984, n. 151).

³⁹ Manca qualsiasi clausola sul rischio della navigazione, ad esempio, in *Lamberto I* 2012, nn. 83, 254, 269, 272; *Lamberto II* 1982, nn. 28, 66, 71, 163, 167, 174, 234, 391, 419; *Lamberto III* 1982, nn. 10, 173; *Lamberto IV* 1987, nn. 41, 96, 106, 143, 242, 258; *Lamberto V* 1984, n. 36.

⁴⁰ In alcuni rogiti è presente la clausola « euntibus dictis bisanciis ad risicum maris et gentium » (*Lamberto I* 2012, nn. 125, 140, 276; *Lamberto II* 1982, nn. 92, 117, 213, 229, 398; *Lamberto III* 1982, n. 4; *Lamberto IV* 1987, n. 110), ovvero « eunte et reddeunte dicta quantitate pecunie ad risicum maris et gentium » (*Lamberto VI* 1984, nn. 47 e 147).

⁴¹ Qualificano la commenda come negozio fiduciario, ad esempio, ASTUTI 1933, p. 83 e LATTES 1939, p. 63. Per il ruolo non secondario della fiducia nei contratti di commenda v. CALLERI - PUNCUH 2002, p. 842.

tanto il rischio fortuito di mare e genti, ma in generale tutte le perdite riconducibili all'affare (sempre che non siano imputabili a dolo o a colpa del *tractator*), ferma restando in ogni caso la responsabilità limitata al valore del suo conferimento.

La suddivisione in *partes* del capitale conferito costituisce il tratto caratteristico dei contratti di cui ci stiamo occupando ed esige perciò un particolare approfondimento. A differenza delle comuni commende unilaterali, nelle quali l'assetto negoziale può essere assai vario, specialmente in materia di ripartizione del lucro⁴², qui le condizioni sono omogenee, per cui ogni accomandante, in quanto titolare di una o più *partes*, sa di poter pretendere un trattamento esattamente uguale a quello di tutti gli altri partecipanti e ciò indipendentemente dal numero dei finanziatori, poiché il lucro da ripartire è quello risultante dall'intera operazione commerciale e non si suddivide 'per capi' ma in relazione al numero delle *partes* possedute, vale a dire in funzione della quota di capitale conferita.

Un primo problema riguarda il criterio in base al quale veniva fissato il valore unitario della *pars*. Non poteva essere un importo frutto della libera contrattazione, perché in tal caso avremmo avuto una grande varietà di valori, mentre nella maggior parte degli atti il valore della *pars* era fissato in cinquanta bisanti⁴³. Possiamo quindi ritenere che per la determinazione del parametro si sia fatto ricorso ad un dato 'esterno' rispetto al contenuto dei singoli atti, un *quid* il cui valore dipendeva da alcune caratteristiche oggettive, variabili dal punto di vista quantitativo e/o qualitativo, ma presenti in ogni contratto di quello stesso tipo. Trattandosi di negozi di diritto marittimo, viene spontanea l'idea che si sia trattato della nave e che il parametro abbia fatto riferimento alle dimensioni della stessa⁴⁴. Presumendo che il valore unitario della *pars*

⁴² Anche nella carte famagostane di Lamberto di Sambuceto si trovano commende con attribuzione di un terzo del lucro (*Lamberto VI* 1984, nn. 44, 84) o della metà (*Lamberto V* 1984, n. 28; *Lamberto VI* 1984, nn. 41, 105, 128).

⁴³ In alcuni atti il parametro assume valori diversi, ed è fissato in 60 bisanti (*Lamberto II* 1982, nn. 28, 66, 71, 213), in 88 bisanti (*Lamberto I* 2012, n. 254) e in 100 bisanti (*Lamberto VI* 1984, n. 151).

⁴⁴ Che l'importo delle parti sia fissato sulla base del valore della nave, è stato ipotizzato da SCIALOJA 1945, p. 78 nota 145, il quale, a titolo di esempio, cita un atto del 19 dicembre 1300 in cui Giacomino *de Finali* da una parte e Percivalle di Montezemolo e Filippino Ioria dall'altra costituiscono una società nella quale Giacomino pone in denaro 36 bisanti e la sua barca « Sant'Antonio » per altri 36 bisanti, e quindi in totale 72 bisanti *pro duabus partibus*,

riguardasse la grandezza della nave, possiamo ipotizzare che lo stesso corrispondesse, per ciascun tipo di imbarcazione, ad un importo convenzionalmente attribuito al *lignum paratum* dalla prassi mercantile locale.

Le scarse informazioni che si possono trarre dalle formule usate dal notaio Lamberto non consentono di ricostruire con sufficiente precisione lo schema negoziale di queste commende *in partes*. Una prima suggestiva ricostruzione potrebbe essere quella che immagina l'esistenza di un capitale suddiviso in un certo numero di quote di uguale valore da collocare sul mercato dei piccoli investitori, in uno scenario che evoca quello della raccolta di capitale nelle attuali società commerciali. In realtà, tale ricostruzione richiederebbe, tra l'altro, che i nostri atti dessero notizia di un capitale sociale, diverso per ogni singola operazione, e che da essi risultasse l'accordo circa il numero di quote riservate al *tractator* quale corrispettivo del suo lavoro nonché la sorte delle quote di capitale per le quali non si fossero reperiti finanziatori. Infatti, se il numero delle quote fosse stato predeterminato il *tractator* avrebbe potuto riservare per sé un certo numero di *partes* a corrispettivo del suo lavoro e distribuire le quote rimanenti fra i finanziatori, ma per mantenere la sua partecipazione al lucro entro limiti accettabili, non avrebbe potuto collocare sul mercato più di un certo numero di *partes*. Ritengo più plausibile pensare che lo schema-tipo di questo genere di contratti prevedesse la partecipazione al capitale anche da parte dell'accomendatario il quale, oltre a mettere a disposizione l'uso del proprio *lignum paratum*, avrebbe conferito anch'egli del denaro diventando titolare di una o più *partes*, per rivolgersi poi ai piccoli investitori al fine di raccogliere i capitali necessari alla propria impresa attribuendo loro un certo numero di *partes* nella futura ripartizione dei profitti⁴⁵. I singoli finanziatori avrebbero rischiato i propri capitali associandosi all'impresa del *tractator*, ed avrebbero ricevuto una o più *partes* (o loro frazioni) rappresentanti un diritto di credito suscettibile di essere ceduto a terzi, alla stregua di un bene mobiliare liberamente circolante⁴⁶.

Percivalle pone 72 bisanti in denaro per altre due parti e Filippino conferisce 102 [*rectius* 108] bisanti in denaro, per tre parti (*Lamberto II* 1982, n. 124).

⁴⁵ Traggo questa mia convinzione da un atto del 27 ottobre 1300 (*Lamberto II* 1982, n. 66), nel quale il *tractator* concede all'accomendante la facoltà di ottenere *integra solucio* del suo credito sulle *partes* che egli possiede nell'affare e, qualora fossero insufficienti, sulla stessa nave di cui è proprietario (« *liceat tibi solucionem integram consequi ... in partibus meis et, si dicte partes mee sufficientes non essent ... liceat tibi solucionem predictam consequi in dicto ligno meo* »). È probabile che di ciò venisse fatta annotazione sul libro di bordo tenuto dallo *scriba navis*.

⁴⁶ Giovannino Pignataro, ad esempio, cede a Giovanni *de Insula* tutti i diritti, ragioni ed azioni « *reales et personales vel directas et mixtas et rei persecutorias* » che gli competono nei

Si può presumere dunque che il numero complessivo delle *partes* non fosse predeterminato ma che variasse in funzione del capitale destinato ad una determinata impresa e che si potesse conoscere soltanto al termine della fase di finanziamento⁴⁷. Soltanto allora, nelle scritture di bordo, sarebbero state annotate le varie *partes*, comprese quelle spettanti al *tractator*, l'unico ad essere privo di un *instrumentum* attestante l'importo dei suoi conferimenti. Nel corso dell'operazione commerciale, il fondo comune, costituito dal complesso dei conferimenti, sarebbe stato affidato alla gestione del *tractator* che avrebbe goduto della più ampia autonomia amministrativa⁴⁸, ed avrebbe agito sempre soltanto in proprio nome assumendo ogni responsabilità nei confronti dei terzi, non esistendo alcuna esteriorizzazione del rapporto di commenda. Dal momento che le *partes* rappresentavano identiche posizioni giuridiche ed avevano tutte identico contenuto, era possibile procedere alla contabilizzazione di spese e profitti in modo unitario e complessivo, sino al momento della rendicontazione finale, senz'obbligo di tenere una contabilità separata per ciascun finanziamento. Al termine del viaggio, il lucro complessivo dell'impresa, al netto di tutte le spese ad essa inerenti, avrebbe potuto essere ripartito fra tutti i *participes*. Tuttavia, dal momento che non si poteva fare a meno di remunerare il *tractator* per il suo lavoro, ritengo che egli, prima di ripartire il lucro fra i titolari delle *partes*, avesse diritto di prelevare per sé una certa quota dei profitti. Si ripropone il problema della individuazione della quota di lucro riservata al *tractator*, poiché, come abbiamo visto, i nostri atti non ci forniscono alcun cenno in proposito, cosa che si riscontra del resto anche in altri atti riguardanti comuni commende unilaterali⁴⁹. In casi del genere, dovendosi escludere la assoluta gratuità, si è pensato

confronti dell'accomendatario Simone Safforino, per modo che il cessionario possa « agere, petere, opponere, transigere, replicare, deffendere et pacisci » e in qualità di procuratore « ut in rem propriam » possa compiere qualsiasi altro atto spettante al cedente nei confronti del debitore. Il credito è ceduto verso semplice rimborso del capitale di 150 bisanti che Giovannino Pignataro aveva versato al *tractator* (*Lamberto I* 2012, n. 157).

⁴⁷ In tal senso, SCIALOJA 1945, pp. 77-78.

⁴⁸ La sua autonomia è talora amplissima, specialmente quando gli è consentito di trafficare « quo Deus melius administraverit » (*Lamberto I* 2012, nn. 125, 140, 268, 269; *Lamberto II* 1982, nn. 92, 117, 229, 419; *Lamberto III* 1982, n. 173; *Lamberto IV* 1987, nn. 41, 106, 143; *Lamberto VI* 1984, n. 147).

⁴⁹ Ad esempio, *Lamberto V* 1984, n. 6; *Lamberto VI* 1984, nn. 135, 159.

« che i notai abbiano considerato superflua l'espressione *ad quartum*, dal momento che la ripartizione dei guadagni era ormai consuetudinaria, tanto è vero che alcuni di essi connotano talvolta la gratuità dell'operazione con l'espressione *sine quarto proficui* »⁵⁰.

Potremmo presumere che, anche nel nostro caso, fatte salve eventuali diverse prassi mercantili locali, la parte di lucro spettante al *tractator* fosse pari ad un quarto, secondo l'uso generalmente praticato in tutto il Mediterraneo, e che egli potesse trattenersela prima di ripartire i restanti tre quarti fra i titolari delle *partes*.

Ad analoghi risultati si potrebbe giungere anche ipotizzando che, in forza di una consuetudine locale, al *tractator* fosse attribuito un certo numero di *partes* in corrispettivo della sua attività⁵¹. Potremmo supporre che il numero delle *partes* attribuite al *tractator* fosse un terzo di quelle spettanti complessivamente agli accomodanti per i loro apporti di capitale, il che avrebbe consentito di riservare al *tractator* un quarto del lucro complessivo.

Non possiamo escludere che all'origine della distinzione fra le commende *in partes* pure e semplici e quelle indicate con il nome di *iatarium/ zaterium*, vi fossero proprio i diversi criteri di calcolo della quota di lucro riservata al *tractator* dagli usi di piazza (« *secundum quod iatenum gerit in partibus Syrie* »)⁵².

Concludendo le mie riflessioni, non posso fare a meno di sottolineare come queste forme negoziali atipiche, ignorate dalla normativa statutaria e disciplinate per lo più dalle consuetudini locali, siano all'origine dell'elaborazione del moderno diritto marittimo e commerciale, e non posso che condividere l'ammirato stupore di Scialoja nel constatare come i mercanti, navigatori e notai dell'epoca

« abbiano saputo servirsi dei pochi rudimentali strumenti giuridici di cui disponevano per formare ingegnosi ed avveduti regolamenti contrattali di affari diversissimi, di accordi spesso assai complessi, di 'combinazioni' che, tenuto conto del diverso metro, richiamano alla mente talune tipiche manifestazioni dell'affarismo moderno »⁵³.

⁵⁰ CALLERI - PUNCUH 2002, p. 830. Altri ha ritenuto che, allorché si tace del lucro, si possa pensare « ad accordi extracontrattuali o più probabilmente alla accettazione sottointesa di usi vigenti per la ripartizione del guadagno »: LATTES 1939, p. 78.

⁵¹ In tal caso, avremmo una situazione molto simile a quella che, nelle attuali società in accomandita semplice, vede il concorso di soci capitalisti limitatamente responsabili ed esclusi dall'amministrazione con un socio d'opera illimitatamente responsabile, unico gestore dell'impresa.

⁵² *Notai genovesi in Oltremare* 1989, n. 38.

⁵³ SCIALOJA 1945, p. 10.

BIBLIOGRAFIA

- Actes* 1881 = C. DESIMONI, *Actes passés en 1271, 1274 et 1279 à l'Aïas (Petite Arménie) et à Beyrouth par devant des notaires génois*, in « Archives de l'Orient latin », I (1881), pp. 434-534.
- ASTUTI 1933 = G. ASTUTI, *Origini e svolgimento storico della commenda fino al sec. XIII*, Torino 1933 (Documenti e Studi per la Storia del Commercio e del Diritto Commerciale Italiano, III).
- BALDUCCI PEGOLOTTI 1936 = F.B. BALDUCCI PEGOLOTTI, *La pratica della mercatura*, a cura di A. EVANS, Cambridge (MS) 1936 (Publication of the Mediaeval Academy of America, 24).
- CALLERI-PUNCUH 2002 = M. CALLERI - D. PUNCUH, *Il documento commerciale in area mediterranea*, in *Libri, documenti, epigrafi medievali: possibilità di studi comparativi*. Atti del Convegno internazionale di studio, Bari, 2-5 ottobre 2000, a cura di F. MAGISTRALE - C. DRAGO - P. FIORETTI, Spoleto 2002 (Studi e ricerche, 2), pp. 273-376; anche in D. PUNCUH, *All'ombra della Lanterna. Cinquant'anni tra archivi e biblioteche 1956-2006*, a cura di A. ROVERE - M. CALLERI - S. MACCHIAVELLO, Genova 2006 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XLVI/I), pp. 785-882.
- CESSI 1917 = R. CESSI, *Note per la storia delle società di commercio nel medio evo in Italia*, in « Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche », LIX (1917), pp. 3-95 e 181-224.
- DESIMONI 1894 = C. DESIMONI, *Notes et observations sur les actes du notaire génois Lamberto di Sambuceto*, in « Revue de l'Orient latin », II (1894), pp. 1-25.
- Lamberto I* 2012 = M. BALARD - W. DUBA - CH. SCHABEL, *Actes de Famagouste du notaire génois Lamberto di Sambuceto (décembre 1299-septembre 1300)*, Nicosia 2012 (Centre de Recherche Scientifique. Sources et études de l'histoire de Chypre, LXX).
- Lamberto II* 1982 = V. POLONIO, *Notai genovesi in Oltremare. Atti rogati a Cipro da Lamberto di Sambuceto (3 luglio 1300 - 3 agosto 1301)*, Genova 1982 (Collana storica di Fonti e Studi diretta da Geo Pistarino, 31).
- Lamberto III* 1982 = R. PAVONI, *Notai genovesi in Oltremare. Atti rogati a Cipro da Lamberto di Sambuceto (6 luglio - 27 ottobre 1301)*, Genova 1982 (Collana storica di Fonti e Studi diretta da Geo Pistarino, 32).
- Lamberto IV* 1987 = R. PAVONI, *Notai genovesi in Oltremare. Atti rogati a Cipro da Lamberto Sambuceto (gennaio - agosto 1302)*, Genova 1987 (Collana storica di Fonti e Studi diretta da Geo Pistarino, 49).
- Lamberto V* 1984 = M. BALARD, *Notai genovesi in Oltremare. Atti rogati a Cipro da Lamberto di Sambuceto (31 marzo 1304 - 19 luglio 1305, 4 gennaio - 12 luglio 1307) Giovanni de Rocha (3 agosto 1308 - 14 marzo 1310)*, Genova 1984 (Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 43), parte I (31 marzo 1304 - 19 luglio 1305), pp. 19-74.
- Lamberto VI* 1984 = M. BALARD, *Notai genovesi in Oltremare. Atti rogati a Cipro da Lamberto di Sambuceto (31 marzo 1304 - 19 luglio 1305, 4 gennaio - 12 luglio 1307) Giovanni de Rocha (3 agosto 1308 - 14 marzo 1310)*, Genova 1984 (Collana storica di fonti e studi diretta da Geo Pistarino, 43), parte II (4 gennaio - 12 luglio 1307), pp. 75-274.
- LATTES 1933 = A. LATTES, *Sul diritto delle obbligazioni negli stati fondati dai crociati*, in « Rivista di Storia del Diritto Italiano », VI (1933), pp. 299-309.

- LATTES 1939 = A. LATTES, *Il diritto marittimo privato nelle carte liguri dei secoli XII e XIII*, Città del Vaticano 1939.
- Martino 1974 = *Il cartulario del notaio Martino. Savona 1203-1206*, a cura di D. PUNCUH, Genova 1974 (Notai liguri dei secc. XII e XIII, IX).
- MELIS 1972 = F. MELIS, *Documenti per la storia economica dei secoli XIII-XVI*, Firenze 1972.
- Notai genovesi in Oltremare* 1989 = L. BALLETO, *Notai genovesi in Oltremare. Atti rogati a Laiazzo da Federico di Piazzalunga (1274) e Pietro di Bargone (1277, 1279)*, Genova 1989 (Collana storica di Fonti e Studi diretta da Geo Pistarino, 53).
- SILBERSCHMIDT 1934 = W. SILBERSCHMIDT, *Le droit commercial avant et après L. Goldschmidt*, in « *Revue historique de Droit français et étranger* », s. IV, XIII (1934), pp. 643-699.
- SCIALOJA 1945 = A. SCIALOJA, *La commenda nel diritto comune del Mediterraneo dei secoli XI-XIII*, I. *Natura economica e giuridica della commenda*, Roma 1945.
- Statuti di Pera* 1870 = *Statuti della colonia genovese di Pera* editi da V. PROMIS, in « *Miscellanea di Storia Italiana* », XI (1870), pp. 513-780.
- TANGHERONI 1996 = M. TANGHERONI, *Commercio e navigazione nel Medioevo*, Bari 1996.
- TUCCI 1989 = U. TUCCI, *Il documento del mercante*, in *Civiltà Comunale: Libro, Scrittura, Documento*. Atti del Convegno, Genova, 8-11 novembre 1988 (« *Atti della Società Ligure di Storia Patria* », n.s., XXIX/II), Genova 1989, pp. 541-565.
- WEBER 2016 = M. WEBER, *Sulla storia delle società commerciali nel Medioevo (in base a fonti dell'Europa meridionale)*, a cura di R. MARRA, in « *Atti della Accademia Nazionale dei Lincei* », a. CDXII, *Memorie*, s. IX, XXXVII (2016), pp. 123-299 (trad. della dissertazione dottorale *Zur Geschichte der Handelsgesellschaften im Mittelalter. Nach südeuropäischen Quellen*, Stuttgart 1889).

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

La relazione si riferisce ad un gruppo di atti di commenda rogati a Famagosta dal notaio Lamberto di Sambuceto all'inizio del XIV secolo, talvolta denominati *zaterium*, in cui somme di denaro, corrispondenti a un certo numero di *partes* di pari valore, sono affidate *lucrandi causa* a un *tractator* per viaggi verso le coste dell'Armenia e della Siria, nei quali mancano i criteri per la distribuzione del profitto.

Parole significative: Commenda, Diritto commerciale, Medioevo, Cipro.

The report refers to a group of notarial deeds of *commenda*, some of which are referred to as *zaterium*, received in Famagusta by Lamberto di Sambuceto in the early 14th century. In those contracts, sums of money, corresponding to a certain number of *partes* of equal value, are entrusted *lucrandi causa* to a *tractator* who is going to travel to the coasts of Armenia and Syria, while the criteria for profit sharing are not determined.

Keywords: Commenda, Trade Law, Middle Ages, Cyprus.

INDICE

<i>Presentazione</i>	pag.	5
Tabula gratulatoria	»	7
<i>Gian Savino Pene Vidari</i> , Il percorso delle istituzioni di Storia Patria di Genova e Torino: il contributo di Dino Puncuh	»	9
<i>Simone Allegria</i> , <i>Rainerius tunc comunis Cortone notarius</i> . Contributo alla storia del documento comunale a Cortona nella prima metà del XIII secolo	»	23
<i>Fausto Amalberti</i> , Scorci di vita quotidiana a Ventimiglia (secc. XV-XVI)	»	57
<i>Serena Ammirati</i> , <i>Cum in omnibus bonis ...</i> Un inedito frammento berlinese tra papirologia e paleografia	»	79
<i>Michele Ansani</i> , Pratiche documentarie a Milano in età carolingia	»	95
<i>Giovanni Assereto</i> , Genova e Francesco Stefano (1739)	»	113
<i>Michel Balard</i> , I Giustiniani: un modello degli 'alberghi'?	»	131
<i>Laura Balletto</i> , Brevi note su Antonio Pallavicino, vescovo di Chio (1450-1470)	»	141
<i>Ezio Barbieri</i> , Frammenti e registri notarili pavesi e vogheresi del Trecento presso l'Archivio di Stato di Pavia	»	163
<i>Enrico Basso</i> , L'affermarsi di un legame commerciale: Savona e la Sardegna all'inizio del XIV secolo	»	183
<i>Denise Bezzina</i> , The two wills of Manuele Zaccaria: protecting one's wealth and saving one's soul in late thirteenth-century Genoa	»	205
<i>Carlo Bitossi</i> , Assassinio politico o vendetta? La morte di Gian Pietro Gaffori e la rivoluzione corsa (1753)	»	231

<i>Marco Bologna</i> , «Non ha la minima idea, cara, di quanto c'è sepolto nella mia vita». Note esplicative sui processi di formazione degli archivi di persone	pag. 253
<i>Roberta Braccia</i> , Spedizionieri, vetturali e navicellai: considerazioni su due <i>discursus legales</i> del Settecento	» 265
<i>Paolo Buffo</i> , Spunti cancellereschi e autonomie dei redattori nella documentazione del principato sabauda (secoli XII e XIII): nuove proposte di indagine	» 285
<i>Marta Calleri</i> , Un notaio genovese tra XII e XIII secolo: Oberto scriba <i>de Mercato</i>	» 303
<i>Maria Cannataro † - Pasquale Cordasco</i> , Per la storia della chiesa di Taranto nel XIV secolo	» 325
<i>Cristina Carbonetti Vendittelli</i> , Il <i>Breve de terris et vineis et silvis que sunt Sancte Agathe</i> . Un inventario romano di beni fondiari del XII secolo	» 343
<i>Maela Carletti</i> , Il Protocollo di San Benvenuto amministratore e vescovo della Chiesa di Osimo (1263-1282). Un primo resoconto	» 359
<i>Carlo Carosi</i> , Riflessioni su un singolare contratto di commenda	» 381
<i>Antonio Ciaralli</i> , Documenti imperiali tra realtà e contraffazione. La pretesa cessione a Nonantola del monastero di Santa Maria di Valfabbrica	» 395
<i>Diego Ciccarelli</i> , I Genovesi a Palermo: la <i>Capela Mercatorum Ianuensium</i> (sec. XV)	» 419
<i>Luca Codignola</i> , Ceronio, Rati, e le prime relazioni tra Genova e il Nord America, 1775-1799	» 439
<i>Lia Raffaella Cresci</i> , Provvidenza divina o sorte? Un problema irrisolto nell'opera storica di Leone Diacono	» 459
<i>Davide Debernardi</i> , I papiri della Società Ligure di Storia Patria	» 477
<i>Corinna Drago Tedeschini</i> , Le <i>societates officii scriptoriae</i> nei libri <i>instrumentorum</i> dell'Archivio della Romana Curia (1508-1510)	» 489

<i>Bianca Fadda - Alessandra Moi - Marco Palma - Andrea Pergola - Roberto Poletti - Mariangela Rapetti - Cecilia Tasca, Laocoontis simulacrum hoc ... vidi: una nota manoscritta nell'incunabolo 15 della Biblioteca Universitaria di Cagliari</i>	pag. 513
<i>Bianca Fadda - Cecilia Tasca, La Sardegna giudiciale nell'Archivio del Capitolo di San Lorenzo di Genova e un 'nuovo' documento di Barisone I d'Arborea</i>	» 523
<i>Riccardo Ferrante, Legge, giustizia, e sovranità nella Francia del secondo Cinquecento. Appunti per una storia della 'legalità' in Europa continentale</i>	» 549
<i>Paolo Fontana, «Lo specchio della vita» di madre Maria Agnese di Gesù (1693-1761). Monachesimo femminile e direzione spirituale nel Carmelo genovese del Settecento</i>	» 561
<i>Maura Fortunati, Mediazione ed arbitrato a Savona nel primo basso medioevo</i>	» 587
<i>Fausta Franchini Guelfi, Nuovi documenti per Francesco Maria Schiaffino in San Siro a Genova-Nervi e per il patrimonio artistico della casaccia di Santa Maria di Caprafico</i>	» 605
<i>Stefano Gardini - Mauro Giacomini, Venticinque anni di consumi e produzioni culturali: aspetti quantitativi e spunti qualitativi dal database della sala di studio dell'Archivio di Stato di Genova (1991-2016)</i>	» 619
<i>Bianca Maria Giannattasio, Il cibo ed i Romani: un rapporto complesso</i>	» 669
<i>Antoine-Marie Graziani, «Si è risposto a Lutero e si risponde ogni giorno agli eretici»: Pier Maria Giustiniani l'antijustificateur</i>	» 681
<i>Ada Grossi, Le cariche comunali lodigiane fino al 1300: note a margine degli Atti del comune di Lodi</i>	» 705
<i>Paola Guglielmotti, La storia dei 'non genovesi' dall'anno 2000: il contributo dei medievisti attivi nel contesto extraitaliano agli studi sulla Liguria</i>	» 727
<i>Valeria Leoni, Il Collegio dei notai di Cremona e le origini dell'archivio notarile</i>	» 751

<i>Sandra Macchiavello</i> , Repertorio dei notai a Genova in età consolare (1099-1191)	pag. 771
<i>Marta Luigina Mangini</i> , Parole e immagini del perduto <i>Liber instrumentorum porte Cumane</i> (Milano, metà del secolo XIII)	» 801
<i>Paola Massa</i> , La gestione tecnico-organizzativa di un 'edificio da carta' a metà Seicento	» 825
<i>Patrizia Merati</i> , Produzione e conservazione documentaria tra X e XI secolo in area lariana: il notaio <i>Teodevertus</i> e la sua clientela laica	» 851
<i>Bianca Montale</i> , Politica e amministrazione a Genova dall'Unità a Porta Pia	» 879
<i>Angelo Nicolini</i> , Nel porto di Savona, 1500-1528: una finestra sul Mediterraneo?	» 899
<i>Antonio Olivieri</i> , L'ospedale di Sant'Andrea di Vercelli nei decenni a cavallo tra Due e Trecento. L'acquisizione di patrimoni connessi con l'esercizio del credito e i suoi riflessi archivistici	» 923
<i>Sandra Origone</i> , Rodi dei Cavalieri e i Genovesi	» 947
<i>Arturo Pacini</i> , Algeri 1541: problemi di pianificazione strategica di un disastro annunciato	» 965
<i>Martina Pantarotto</i> , <i>Vox absentiae</i> : tracce di un archivio conventuale disperso e distrutto. Santa Maria delle Grazie di Bergamo (OFM Obs.)	» 993
<i>Alberto Petrucciani</i> , L'«altra» biblioteca Durazzo: un catalogo (quasi) sconosciuto	» 1005
<i>Giovanna Petti Balbi</i> , Tomaso Campofregoso, uomo di cultura, bibliofilo, mecenate	» 1023
<i>Luisa Piccinno</i> , Grandi porti e scali minori nel Mediterraneo in età moderna: fattori competitivi e reti commerciali	» 1045
<i>Vito Piergiovanni</i> , Il valore del documento alle origini della scienza del diritto commerciale: Sigismondo Scaccia giudice a Genova nel XVII secolo	» 1061
<i>Valeria Polonio</i> , Battaglie fiscali nel tardo Quattrocento genovese: clero e laici	» 1069

<i>Marco Pozza</i> , Viviano, <i>scriptor, notarius et iudex</i> : un notaio al servizio della cancelleria ducale veneziana (1204-1223)	pag. 1093
<i>Maria Stella Rollandi</i> , Questioni di confine e regime delle acque. Matteo Vinzoni e il feudo di Gropoli in Lunigiana (1727-1760)	» 1111
<i>Antonella Rovere</i> , Una ritrovata pergamena del secolo XII e il suo contesto di produzione	» 1137
<i>Valentina Ruzzin</i> , <i>Inventarium conficere</i> tra prassi e dottrina a Genova (secc. XII-XIII)	» 1157
<i>Eleonora Salomone Gaggero</i> , <i>Hic jacet corpus Quintii Martii Rom. Coss.</i> La spedizione del console Q. Marcio Filippo contro i Liguri Apuani fra fantasia e realtà	» 1183
<i>Anna Maria Salone Gobat</i> , La Val Grue. Brevi notizie storiche sui paesi della valle	» 1207
<i>Rodolfo Savelli</i> , Virtuosismi in tipografia. A proposito di tre edizioni del <i>Corpus iuris civilis</i> (1580-1587)	» 1227
<i>Lorenzo Sinisi</i> , Processo e scrittura prima e dopo il Concilio Lateranense IV: alcune considerazioni	» 1251
<i>Francesco Surdich</i> , Gli indigeni della Terra del Fuoco nel diario di viaggio di Charles Darwin	» 1277
<i>Caterina Tristano</i> , I percorsi della spiritualità sui fogli di un libro: il Salterio di san Romualdo a Camaldoli	» 1291
<i>Gian Maria Varanini</i> , Una riunione della <i>curia vassallorum</i> del monastero di Santa Maria in Organo di Verona nel 1260. Pratiche feudali, lesico ‘comunale’	» 1341
<i>Marco Vendittelli</i> , I <i>Capitula</i> del castello di Carpineto nel Lazio del 1310	» 1357
<i>Stefano Zamponi</i> , Gli statuti di Pistoia del XII secolo. Note paleografiche, codicologiche, archivistiche	» 1367
<i>Andrea Zanini</i> , Filantropia o controllo sociale? Le opere assistenziali di un feudatario del Settecento	» 1387

QUADERNI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

DIRETTORE

Carlo Bitossi

COMITATO SCIENTIFICO

GIOVANNI ASSERETO - MICHEL BALARD - CARLO BITOSSI - MARCO BOLOGNA -
STEFANO GARDINI - BIANCA MARIA GIANNATTASIO - PAOLA GUGLIELMOTTI -
PAOLA MASSA - GIOVANNA PETTI BALBI - VITO PIERGIOVANNI - VALERIA
POLONIO - † DINO PUNCUH - ANTONELLA ROVERE - FRANCESCO SURDICH

Segretario di Redazione

Fausto Amalberti

✉ redazione.slsp@yahoo.it

Direzione e amministrazione: PIAZZA MATTEOTTI, 5 - 16123 GENOVA
Conto Corrente Postale n. 14744163 intestato alla Società

🖨 <http://www.storiapatriagenova.it>

✉ storiapatria.genova@libero.it

Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-45-1 (a stampa)

ISSN 2421-2741 (a stampa)

ISBN - 978-88-97099-48-2 (digitale)

ISSN 2464-9767 (digitale)

finito di stampare dicembre 2019

Status S.r.l. - Genova

ISBN - 978-88-97099-45-1 (a stampa)

ISBN - 978-88-97099-48-2 (digitale)

ISSN 2421-2741 (a stampa)

ISSN 2464-9767 (digitale)